



**CAMERA DI COMMERCIO
RIETI VITERBO**

PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE

OGGETTO: assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali, alle società di persone e di capitali inadempienti - conclusione del procedimento.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto il Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese, approvato con deliberazione n. 11 del 3/10/202 dal Consiglio della Camera di Commercio di Rieti Viterbo;

Visto il proprio provvedimento n.5 del 27/02/2025 - pubblicato all'albo camerale dal 12/03/25 al 26/04/25 - con il quale il Conservatore ha diffidato le imprese individuali aventi sede nelle province di Rieti e Viterbo, di cui agli elenchi ad esso allegati a comunicare il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese di Rieti e Viterbo entro il 26 aprile, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020);

Visto il proprio provvedimento n.6 del 27/02/2025 - pubblicato all'albo camerale dal 12/03/25 al 26/04/25 - con il quale il Conservatore ha diffidato le società aventi sede nelle province di Rieti e Viterbo, di cui agli elenchi ad esso allegati, a comunicare il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese di Rieti e Viterbo entro il 26 aprile, ai sensi dell'art. 16 comma 6-bis del d.L. 185/2008 - conv. L. 2/2009- così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020);

Visto l'art. 5 comma 2 della legge 221/2012 sopra ricordato che dispone che alle imprese individuali inadempienti debba essere applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, contestualmente all'irrogazione della sanzione, sia assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580;

Visto l'art. 16 comma 6 bis del d.l. n. 185/2008 (conv. l. n. 2/2009) che dispone che alla società che non comunicano il proprio domicilio digitale debba essere applicata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e che, contestualmente all'irrogazione della sanzione, sia assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n.580;

Richiamato l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

Vista altresì la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione *online*



sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Preso atto che è scaduto il termine del 26 aprile sopra ricordato, ed è necessario pertanto procedere all'assegnazione del domicilio digitale alle imprese individuali e società inadempienti;

Rilevato come il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dell'elevato numero dei destinatari, come previsto dal proprio provvedimento n. 9 del 14/03/23, mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, nella sezione dell'Albo camerale *online* e nella sezione dedicata al registro delle imprese;

vista l'istruttoria curata secondo le proprie indicazioni, in qualità di Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui agli elenchi allegati al provvedimento n.5 del 27/02/2025 che non abbiano *medio tempore* comunicato il proprio domicilio digitale;

2. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società di cui agli elenchi allegati al provvedimento n.6 del 27/02/2025 che non abbiano *medio tempore* comunicato il proprio domicilio digitale;

3. di iscrivere d'ufficio nel Registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle imprese individuali e alle società di cui ai punti precedenti in conformità a quanto illustrato nelle premesse;

4. che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo - nella sezione dell'Albo camerale *online* - e che rimanga pubblicato per 30 giorni. Da tale data decorre pertanto l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020.

Le operazioni tecniche di cui ai punti 1), 2) e 3) sono svolte contestualmente all'emissione dei corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle premesse.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lidia Leuzzi

IL CONSERVATORE

Francesco Monzillo